



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTI gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione, che dettano principi e norme generali in materia di istruzione, nonché l'articolo 32, ai cui sensi la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTI l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", e in particolare: il comma 345, che ha previsto che "Per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, e coerentemente con le finalità del protocollo d'intesa del 19 marzo 2024 tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite di spesa"; il comma 346 che ha previsto altresì che "Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 345 nonché l'assenza di oneri a carico del Servizio sanitario nazionale per le attività di cui al comma 345 e al presente comma, sono individuate le modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico di cui al medesimo comma 345 in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di individuare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 345, i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 345, finalizzati all'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in relazione al contrasto della povertà educativa e dell'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, alla prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché all'avviamento di percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita e al riconoscimento dell'attività prestata dagli esperti psicologi."; e il comma 347, che ha previsto che





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

“All'onere derivante dai commi 345 e 346, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.”, nonché il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 recante “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”;

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica da parte dell'Italia della Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e, in particolare, l'articolo 21 relativo all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato, in ultimo, dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che, in particolare, all'articolo 6 ha previsto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l’art. 19, comma 5, che stabilisce che “le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare, l’art.1, comma 16, che prevede che “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori [...]”;

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, come da ultimo modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” e, in particolare, l’articolo 4-bis;

VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, che ha introdotto nel primo e secondo ciclo di istruzione, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado con lo scopo di formare cittadini responsabili e attivi promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito”;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 77 del 23 maggio 2022, concernente il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione e del merito 30 gennaio 2024, n. 14 recante “Decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183, di adozione delle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”; 7 settembre 2024, n. 183 di adozione delle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”;

VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione e del merito 24 novembre 2023, n. 83, denominata “Educazione alle relazioni - percorsi progettuali per le scuole”;

VISTE le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” sottoscritte dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 13 gennaio 2021;

VISTO il Protocollo di intesa n. 8 del 20 marzo 2024 stipulato tra il Ministero dell’istruzione e del merito e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP);

ACQUISITO il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze;

SENTITO il Ministro della salute;

SENTITO il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi;

PRESO ATTO dell’intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 5 febbraio 2026;





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la nota prot. n. 39817 del 23 febbraio 2026, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetteva la richiesta di riformulazione dell'articolo 1, comma 3, secondo quanto proposto dalla Ragioneria Generale dello Stato;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, commi 345, 346 e 347 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", il presente decreto disciplina le modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico, al fine di individuare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 345 della legge 30 dicembre 2024, per l'attivazione dei presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche è istituito il "Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti", iscritto sul capitolo di spesa n. 1370 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, che costituisce limite di spesa.

Articolo 2
(Servizio di sostegno psicologico)

1. È istituito, in via sperimentale, un servizio di sostegno psicologico (di seguito "Servizio") a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzato all'attivazione di presidi di esperti psicologi volti a favorire il superamento delle fragilità evolutive nei contesti scolastici, anche con riferimento alle situazioni di svantaggio sociale e culturale che ostacolano i processi di socializzazione e





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

partecipazione alla vita della comunità scolastica, in coerenza a quanto previsto all'articolo 4-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71 e con le finalità del protocollo d'intesa stipulato in data 20 marzo 2024 tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (CNOP).

2. Il servizio è erogato in modalità telematica, in via sperimentale, agli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado negli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, attraverso uno specifico applicativo presente sulla Piattaforma Unica, di proprietà del Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito "Piattaforma Unica"), denominato "AscoltaMI – Servizio di sostegno psicologico" (di seguito "Applicativo"), che consente la richiesta e l'erogazione del servizio ai beneficiari e l'accreditamento dei professionisti psicologi fornitori del servizio, anche attraverso l'interoperabilità, laddove possibile, con il sistema di gestione del CNOP nel limite delle risorse destinate alla realizzazione e alla gestione dell'applicativo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

3. Il servizio, da articolarsi secondo le modalità indicate all'articolo 4, è reso in maniera individuale da un professionista psicologo, attraverso il riconoscimento a ciascuno studente di un *voucher* fruibile una sola volta nel corso dell'anno scolastico, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo. Solo nel caso in cui durante il primo incontro lo studente o il professionista psicologo recedano dall'erogazione del servizio, lo studente può accedere a un ulteriore *voucher* nel corso del medesimo anno scolastico.

4. Il Ministero dell'istruzione e del merito ripartisce agli Uffici Scolastici Regionali le risorse necessarie all'erogazione del servizio su base regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Articolo 3

(Richiesta del servizio)

1. All'inizio di ciascun anno scolastico, le istituzioni scolastiche informano studenti e genitori in merito alla possibile erogazione del servizio, supportandoli nella realizzazione della richiesta e fornendo ogni utile informazione ai fini dell'erogazione.

2. I genitori dello studente minore o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, anche a





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

seguito delle eventuali segnalazioni formulate dal Dirigente scolastico e dal personale docente, accedono su Piattaforma Unica all'applicativo mediante identificazione e autenticazione elettronica, richiedendo l'erogazione del servizio. All'atto della richiesta, entrambi i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale rendono il consenso informato all'erogazione del servizio. In seguito al completamento della richiesta, è attribuito allo studente un *voucher* corrispondente all'erogazione del servizio, il cui valore corrisponde a un numero massimo di cinque incontri.

3. Il richiedente attraverso l'applicativo seleziona, fra coloro che sono accreditati in piattaforma, il professionista psicologo ai fini dell'erogazione del servizio. L'istituzione scolastica, attraverso la Piattaforma, riceve comunicazione dell'avvio dell'erogazione del servizio e della conclusione dello stesso.

4. Il *voucher* ha un valore complessivo pari a 250,00 euro, inclusi oneri fiscali e previdenziali se dovuti, frazionato per cinque incontri. Il numero di *voucher* disponibili per ogni ambito regionale, entro il limite massimo delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione e del merito, è stabilito con provvedimento adottato annualmente dalla Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base dei criteri indicati all'articolo 5, comma 1.

5. Al fine di promuovere l'eventuale attivazione del servizio, la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali può segnalare alle istituzioni scolastiche le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente, anche in maniera propedeutica all'attivazione di specifici percorsi in casi di intercettazione di disagio conclamato e rischio che richiedano risposte terapeutiche.

Articolo 4
(Erogazione del servizio)

1. Il servizio consiste in un'attività di ascolto e consulenza finalizzata alla prevenzione e allo sviluppo del benessere psicologico, per favorire la crescita e la formazione della personalità degli studenti, prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, favorire il superamento delle fragilità





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

evolutive nei contesti scolastici, anche con riferimento alle situazioni di svantaggio sociale e culturale che ostacolano i processi di socializzazione e partecipazione alla vita della comunità scolastica. Il servizio si compone di un massimo di cinque incontri, della durata di sessanta minuti, eccetto il primo incontro di durata di ulteriori dieci minuti ai fini di concordare le modalità di erogazione del servizio.

1-bis. Il servizio di sostegno psicologico concorre alla promozione del benessere psicologico e alla prevenzione del disagio nel contesto scolastico, in raccordo con l'istituzione scolastica, le famiglie e le ulteriori figure di sistema competenti su tali tematiche previste dall'ordinamento. Qualora, nel corso dell'erogazione del servizio, il professionista psicologo individui situazioni di particolare fragilità dello studente, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e previo consenso informato, segnala tale situazione alla famiglia e all'istituzione scolastica per l'eventuale ricorso ai servizi socio-sanitari e assistenziali territorialmente competenti, secondo le modalità definite a livello regionale e locale. Le istituzioni scolastiche, anche in raccordo con gli Uffici scolastici regionali, possono promuovere la stipula di protocolli d'intesa con enti locali e servizi socio-sanitari territoriali, al fine di definire procedure condivise per la gestione integrata delle attività a supporto degli studenti.

2. I professionisti psicologi erogatori del servizio sono individuati dal CNOP, che aggiorna periodicamente la lista articolata per ambiti regionali, tra i professionisti aventi i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo da almeno 3 anni;
- b) esperienza in ambito scolastico e in progetti per l'età evolutiva per almeno 3 anni complessivi.

3. Ai fini dell'erogazione del servizio, i professionisti psicologi accedono all'applicativo sulla Piattaforma Unica attraverso procedura di identificazione e autenticazione informatica, compilano il proprio profilo professionale utile per la scelta da parte dello studente e di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale che lo studente e i genitori dello studente e utilizzando gli strumenti informativi ivi resi disponibili per l'erogazione del servizio. Nel caso in cui successivamente al primo incontro lo studente o il professionista psicologo decidano di non procedere alla calendarizzazione degli ulteriori incontri di cui si compone il servizio, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, lo studente può richiedere, nel limite delle risorse all'uopo





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

stanziare, un nuovo *voucher* attraverso l'applicativo e selezionare un ulteriore professionista psicologo.

4. I professionisti psicologi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, non possono erogare il servizio nei confronti di studenti che frequentino istituti scolastici in cui si presta o si è prestato servizio in qualità di docente.

5. La liquidazione dei compensi avviene a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, ovvero delle istituzioni scolastiche delegate dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale, a seguito della ricezione della documentazione comprovante l'avvenuta prestazione, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'istruzione e del merito con uno o più provvedimenti.

Articolo 5
(Ripartizione del Fondo)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 345, della legge n. 207 del 2024, e fermo restando la destinazione di quota parte di cui al comma 3, il Fondo è annualmente ripartito per ambito regionale ai fini dell'erogazione dei *voucher*, secondo criteri di proporzionalità definiti sulla base del peso percentuale ponderato assegnato ai seguenti indicatori in relazione al posizionamento rispetto alla distribuzione nazionale dei dati, con riferimento agli studenti di cui all'articolo 2, comma 2, come di seguito riportato:

- a) in misura pari al 70% sulla base della popolazione scolastica regionale;
- b) in misura pari al 10% secondo la media triennale di allievi con *background* socio-economico-culturale non favorevole;
- c) in misura pari al 10% secondo la media triennale di allievi in condizione di fragilità negli apprendimenti;
- d) in misura pari al 10% secondo la media triennale di abbandoni scolastici.

2. Con uno o più provvedimenti adottati annualmente dalla Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell'istruzione





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

e del merito, le risorse ripartite secondo i criteri di cui al comma 1 sono assegnate agli Uffici Scolastici Regionali.

3. Per il primo anno di sperimentazione, quota parte del Fondo fino a un massimo del 10% dello stanziamento annuale è destinata alla realizzazione e alla gestione dell'applicativo, previa individuazione del soggetto di cui il Ministero si avvale a tal fine. A decorrere dalla seconda annualità è riservata alla gestione e manutenzione dell'applicativo una quota parte del Fondo fino a un massimo del 2% dello stanziamento annuale.

Articolo 6

(Monitoraggio e clausola valutativa)

1. Il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, dell'andamento generale e dei servizi erogati è affidato alla Direzione Generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Il gestore dell'applicativo trasmette a cadenza mensile alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica un rapporto in relazione ai voucher richiesti, i servizi erogati, le risorse disponibili e le ulteriori informazioni, anche attraverso misurazioni statistiche, utili a valutare l'impatto atteso del servizio di sostegno psicologico e la definizione dei fenomeni di rischio osservati.

3. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1, decorso un anno dall'attivazione della sperimentazione possono essere apportate modifiche e integrazioni in ordine alle modalità attuative del servizio, al fine di adeguarne le modalità di erogazione e gestione alle esigenze emerse nell'attuazione dell'intervento in sede di prima applicazione.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali disciplina l'implementazione di





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze

uno strumento volto a consentire l'erogazione del servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, all'interno Piattaforma «Unica», di cui all'articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, definendo gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, disponibilità e interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento di dati personali, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati, nonché le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, con sede in Roma, viale Trastevere 76/A, congiuntamente al soggetto gestore dell'applicativo, tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce agli interessati la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Giuseppe Valditara

IL MINISTRO
Giancarlo Giorgetti

